

Le principali innovazioni per l'Università riguardano:

- interventi volti ad agevolare lo scambio contestuale fra docenti consenzienti (adesso anche se con qualifica diversa: diverrebbe possibile lo scambio fra ordinario e associato) di sedi universitarie diverse;
- il fatto di ammettere anche le Università non virtuose che non abbiano conseguito particolari risultati nel campo della ricerca a sperimentare propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese modalità di composizione e costituzione degli organi di governo e forme sostenibili di organizzazione della didattica e della ricerca su base policentrica;
- un arzigogolato meccanismo normativo che sembra permettere alle sole Università virtuose (quelle sotto il tetto dell'80% di spese per il personale, per intenderci) di attivare procedure di arruolamento riservate ai soli docenti di Università che virtuose non sono, le quali implicherebbero anche lo spostamento delle mitiche "facoltà assunzionali" dalla Università non virtuosa a quella virtuosa, con la prima che per 12 mesi dalla perdita del personale drenato dalle Università virtuose non avrebbe la possibilità di bandire procedure (Università di serie A e serie B? quella è la rotta);
- la possibilità di conferire assegni di ricerca anche di durata semestrale, non più vincolati al rispetto del limite dell'annualità, per specifici progetti di ricerca che rendano necessario tale micro impegno;
- modifiche alla indicazione presente nei bandi per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato (l'art. 24, per intenderci), con la previsione che non solo i PO, PA e RU, ma anche i ricercatori a tempo determinato già assunti dall'Università che procede al bando siano esclusi dalla possibilità di partecipare alla procedura bandita;
- la previsione che i ricercatori di tipo B siano adesso per legge (e non in base a regole previste dai singoli atenei, che finora in qualche caso potevano prevedere assai opinabili pseudo-lezioni da tenersi senza alcuna formalità di fronte all'indistinto corpo docente del dipartimento dell'ateneo bandente) tenuti a svolgere una prova didattica innanzi alla commissione esaminatrice nell'ambito delle procedure di selezione che li riguardano;
- la possibilità di chiamare all'inquadramento nel ruolo di associato, in caso di valutazione positiva già raggiunta, i ricercatori di tipo B dopo un solo anno dall'immissione nel relativo ruolo, sempre che l'ateneo abbia le risorse finanziarie per farlo;
- l'interpretazione normativa vincolante in base alla quale l'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n.240, va interpretato nel senso che l'abilitazione scientifica, da conseguire ai fini della chiamata di cui al medesimo comma 6, si riferisce allo stesso settore concorsuale di afferenza oggetto della procedura;
- nuove norme in materia di congedo obbligatorio per maternità;
- l'attribuzione all'associazione di diritto privato CRUI e non al CEPR della possibilità di esprimere un membro del panel dei valutatori dei futuri componenti del direttivo dell'Agenzia Nazionale della Ricerca, depennando il requisito in base al quale il candidato in possesso di esperienza nella gestione di progetti complessi avrebbe avuto titolo preferenziale nella selezione (evidentemente fra i nomi che la CRUI ha già in mente di proporre c'è qualcuno che non ha mai gestito progetti di ricerca complessi e sarebbe un vero peccato non consentirgli di spiccare nella selezione);
- l'attribuzione, a decorrere dall'A.A. 2022-23, ad ANVUR, CRUI e CUN del potere di esprimere i criteri che saranno recepiti da un regolamento governativo per definire i criteri di accreditamento

dei nuovi corsi di insegnamento;

- singoli ritocchi ad hoc al modo in cui viene composto il collegio dei revisori dei conti delle fondazioni universitarie (forma giuridica attraverso cui operano, a titolo di esempio, realtà libere di agire iure privatorum come l'Istituto Italiano di Tecnologia - IIT o l'IMT di Lucca). (F: Red.ne Roars 08.07.20)